



ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

del

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

(APPROVATI NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21.09.2005)

Art.1

Formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:

- a) è attività di aggiornamento e di approfondimento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuali che sono presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- b) è volta ad assicurare e garantire che il dottore commercialista iscritto nell'albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale;
- c) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 25, lettera b), dell'Ordinamento della professione di dottore commercialista. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- d) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione intellettuale del dottore commercialista ed è garanzia di tutela dell'interesse pubblico;
- e) si realizza, di regola, mediante la partecipazione ad eventi formativi, il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione – anche informatiche – degli eventi medesimi;
- f) si realizza, altresì, con lo svolgimento delle altre attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).



Art. 2

Attività di formazione professionale continua e crediti formativi professionali

1. Per il dottore commercialista, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5, costituiscono attività di formazione professionale continua, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

- a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari;
- b) svolgimento delle attività formative elencate nell'art. 3, comma 3;
- c) altre attività che saranno definite dal Consiglio Nazionale¹.

2. Le attività e gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista e, in particolare, le materie economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto commerciale, amministrativo, tributario, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Debbono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali.

3. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali alle attività e agli eventi formativi in relazione al contenuto, alle modalità di svolgimento e alla durata.

4. Il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al dottore commercialista per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Assemblea generale degli iscritti per l'approvazione del bilancio

La partecipazione all'assemblea generale per l'approvazione del bilancio – evento previsto nell'Ordinamento della professione di dottore commercialista e inerente alla macroarea A.1 dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi – attribuisce agli iscritti 2 crediti formativi. Il riconoscimento di tali crediti è subordinato all'inclusione dell'evento nel programma formativo del Consiglio dell'Ordine.

I relatori sui temi all'ordine del giorno all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio non acquisiscono crediti formativi in qualità di relatori, in quanto tale attività non rientra tra le attività formative particolari.

¹ Il CNDC in data 05.04.05 delibera (n. 82/2005) di accreditare, ai fini della formazione professionale continua, i seminari organizzati dalla Commissione formazione estera del CNDC, ai sensi del Regolamento della FPC ed eventuali successive modifiche, con criterio:

- 1 ora = 1 CFP per i discenti (art. 3, co. 2);
- 1 ora = 3 CFP per i docenti, con un massimo di 15 all'anno (art. 3, co. 3).

Se la docenza ad un seminario dovesse essere affidata a più di un relatore, i CFP verranno attribuiti come segue:

- per le lezioni tenute singolarmente: a ciascuno verranno attribuiti i CFP per le ore di lezione tenute;
- nel caso di compresenza in aula: il totale delle ore verrà suddiviso per il numero dei docenti.

I futuri eventi formativi approvati dal CNDC s'intendono automaticamente accreditati con i criteri sopra specificati.

Si prende, inoltre, atto del programma dei seminari sinora effettuati e si assegnano i relativi CFP maturati.



Art. 3

Accreditamento degli eventi formativi e delle attività formative particolari

1. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali ai singoli eventi compresi nei programmi approvati, valutando i seguenti elementi:

- a) tipologia e modalità di svolgimento dell'evento formativo;
- b) durata effettiva dell'evento;
- c) argomenti trattati;
- d) qualifica dei relatori.

2. L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.

3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i crediti formativi professionali vengono attribuiti in base alla seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
<i>Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale</i>	<i>1 ora = 3 crediti</i>	<i>max 15</i>
<i>Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti dottori commercialisti</i>	<i>1 ora = 3 crediti</i>	<i>max 15</i>
<i>Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi</i>	<i>1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna</i>	<i>max 10</i>
<i>Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi</i>	<i>10 crediti</i>	<i>max 10</i>
<i>Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi</i>	<i>4 crediti</i>	<i>max 4</i>
<i>Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato</i>	<i>5 crediti</i>	<i>max 5</i>
<i>Partecipazione alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini</i>	<i>1 riunione = 1 credito</i>	<i>max 10</i>
<i>Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale</i>	<i>1 riunione = 2 crediti</i>	<i>max 10</i>
<i>Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi</i>	<i>1 riunione = 1 credito</i>	<i>max 10</i>
<i>Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi. Gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.</i>	<i>il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame</i>	<i>max 10</i>



4. Per eccezionali motivi, l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli eventi può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purché l'Ordine abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di accreditamento.

Attività di relatore negli eventi inseriti nei programmi formativi

L'attività di relatore negli eventi inseriti nei programmi formativi degli Ordini attribuisce al relatore, oltre ai crediti relativi alla partecipazione agli eventi svolti, gli ulteriori crediti previsti nella tabella di cui all'art. 3, comma 3 (tre crediti formativi per ogni ora effettiva o frazione di ora di relazione). Il riconoscimento e la certificazione dei crediti conseguiti per l'attività di relatore sono effettuati dagli Ordini. Nel caso in cui un evento sia replicato dal relatore, allo stesso devono essere attribuiti i CFP per ciascuna replica.

Al di fuori degli eventi inseriti nei programmi formativi degli Ordini non potranno esser attribuiti né riconosciuti crediti formativi professionali per attività di relatore, ovunque e sotto qualunque forma svolta, salvo che si tratti di relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti dottori commercialisti.

Attività di coordinatore di seminari e corsi di formazione

L'attività di coordinamento di corsi e seminari di formazione non comporta l'attribuzione di crediti formativi, a meno che il coordinatore partecipi all'evento in qualità di relatore.

Pubblicazioni

Definizione di pubblicazione

Pubblicazione è in senso lato qualunque elaborato o elaborazione di contenuti, in qualunque formato, divulgato in qualsiasi ambito rivolto ad una serie indistinta di destinatari. E' dunque necessario delimitare il concetto di pubblicazione secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. E' da ritenere che ai fini della formazione professionale continua per pubblicazione sia da intendere il c. d. prodotto editoriale.

L'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, *Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*, definisce il "prodotto editoriale" come segue:

"Per 'prodotto editoriale' (...) si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".

Il comma 2 del medesimo articolo precisa inoltre che:

"Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per 'opera filmica' si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi".

Dalle norme che precedono se ne ricava non solo la definizione di pubblicazione ma anche la condizione che determina l'elaborato "pubblicato", vale a dire la sua diffusione presso il pubblico tramite soggetti riconosciuti quali editori ai sensi delle norme che regolano lo specifico settore.

Ai fini della formazione professionale continua, la diffusione presso il pubblico del prodotto editoriale può essere realizzata tramite:

1. carta stampata (libro/quotidiano/rivista);
2. supporto multimediale chiuso (CD, DVD, floppy disk);
3. contesto multimediale aperto (testata/pubblicazione Internet registrata).

Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti degli strumenti di diffusione del prodotto editoriale:

- nel caso di libri: l'indicazione dell'editore;



- nel caso di pubblicazioni periodiche (quotidiani/riviste): la registrazione della testata, anche se distribuita esclusivamente via Internet;
- nel caso di supporti multimediali chiusi, che gli stessi: a) siano allegati a pubblicazioni (libri/quotidiani/riviste) per le quali ricorrono i requisiti predetti; ovvero b) costituiscano autonome pubblicazioni ai sensi della legge sull'editoria.

Non rientrano invece tra i prodotti editoriali idonei ad attribuire all'autore crediti formativi:

- a) interventi ed elaborati in banche dati (chiuse o aperte) che non abbiano i requisiti di pubblicazione sopraindicati;
- b) elaborati (articoli, newsletter ecc.) diffusi dall'iscritto sul proprio sito Internet o sul sito di terzi, qualora questo non sia inserito in un contesto riconosciuto e disciplinato dalla legge sull'editoria.

Qualifica di pubblicazione tecnico-professionale

Costituisce pubblicazione "tecnico-professionale" il prodotto editoriale che – a prescindere dal contesto di diffusione (libro/quotidiano/rivista), purché rientrante tra quelli assoggettati alle norme dell'editoria – tratti di argomenti contenuti nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi (ad esempio un intervento in materia fiscale pubblicato su una rivista anche generalista).

Determinazione dei crediti

Ai fini della determinazione dei crediti formativi, in considerazione della definizione di "prodotto editoriale", non risulta sempre applicabile il riferimento alle cartelle (in quanto misura di riferimento non univoca); in questo caso tale criterio viene sostituito dal calcolo delle battute (una battuta corrisponde ad un carattere digitato, ivi compreso lo "spazio").

In accordo con la tabella di cui all'art. 3, comma, 3 del Regolamento Fpc, alla pubblicazione di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi è attribuito 1 credito ogni 7.500 battute. Tale ultima soglia può essere raggiunta anche sommando tra loro le battute di articoli diversi, purché ciascuno di essi sia almeno di 1.500 battute.

Agli iscritti che pubblichino di concerto tra loro articoli e/o testi inerenti argomenti professionali, i crediti formativi possono essere attribuiti nella misura del contributo prestato alla redazione degli articoli e/o testi (ad esempio secondo la distribuzione dei capitoli e delle sezioni redatte). Nell'impossibilità di applicare tale criterio, il credito attribuito all'intero articolo e/o testo si ripartirà uniformemente tra gli autori.

Resta fermo il limite di 10 crediti annuali acquisibili tramite attività di pubblicazione di prodotti editoriali.

Procedura per il riconoscimento dei crediti

La necessità di essenziali informazioni ai fini del riconoscimento dei crediti da parte dell'Ordine locale rende indispensabile una procedura secondo la quale l'autore fornisca all'Ordine, anche nell'ambito dell'autocertificazione, gli estremi della pubblicazione. In particolare:

- a) nel caso di libri o di sezioni di libri: nome dell'editore o, altrimenti, dello stampatore, luogo e data di pubblicazione, ed eventualmente, ove possibile, contributo prestato per la realizzazione del prodotto editoriale;
- b) nel caso di articoli in quotidiani, riviste e periodici di qualsiasi altro genere, anche diffusi tramite tecnologie multimediali: titolo dell'articolo, indicazione della testata, data di pubblicazione e tipologia di diffusione;
- c) nel caso di supporti multimediali chiusi: tipologia, titolo del prodotto editoriale, indicazione della pubblicazione cui è allegato ovvero indicazione che ne consenta l'identificazione quale autonoma pubblicazione ai sensi della legge sull'editoria.

All'Ordine sono attribuite le funzioni di controllo e di valutazione di conformità rispetto ai presupposti per il riconoscimento dei crediti formativi.

Pertanto, è opportuno che l'Ordine istituisca una procedura in virtù della quale l'iscritto, in ogni caso, e non solo in seguito alla richiesta dell'Ordine in sede di verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo, comunichi, mediante autocertificazione, i dati contenuti nella tabella esemplificativa di seguito riportata.



Tipo di pubblicazione	<i>Libro</i>	<i>Titolo</i>	
	<i>Quotidiano</i>	<i>Titolo della testata</i>	
	<i>Rivista</i>	-----	
	<i>Altra pubblicazione periodica</i>	<i>Tipologia di diffusione</i>	
	<i>Supporto multimediale</i>	<i>Tipo (specificare)</i>	
		----- <i>Titolo</i>	
Editore/stampatore			
Luogo e data di pubblicazione			
Argomento dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi			
Eventuali coautori e rapporto di ripartizione dell'impegno			
Estensione dell'articolo: n° battute			
Crediti formativi (ex art. 3, comma 3, Regolamento Fpc)			

Docenze universitarie

Sono ritenute idonee ad attribuire 10 crediti formativi annuali le docenze sulle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, effettivamente svolte in un corso universitario, da docenti aventi i seguenti titoli accademici:

1. Professore ordinario e straordinario;
2. Professore associato, confermato o non confermato;
3. Professore a contratto per contratto sostitutivo/principale/integrativo;
4. Ricercatore titolare di affidamento o supplenza;
5. Ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario;
6. Dottore di ricerca, dottorando di ricerca, titolare di assegno di ricerca;
7. Cultore della materia.

Le docenze semestrali permettono l'acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per la docenza di un intero corso.

Docenze presso enti equiparabili alle Università

Gli elementi caratterizzanti le "università" emergono dal combinato disposto dell'art. 6, L. 9-5-1989, n. 168 e dell'art. 1, L. 19-11-1990, n. 341. In base ad essi, le università medesime sono contraddistinte da:

- svolgimento di attività didattica e di ricerca non strumentale;
- autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- personalità giuridica.

Le università possono essere statali e non statali. Ciò che rileva è che si tratti di enti riconosciuti per rilasciare titoli aventi valore legale. Si veda, al riguardo, l'art. 10, comma 1, del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766: "Le denominazioni di università, ateneo, istituti di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge". L'istituzione di nuove università ed istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale sono disciplinati dall'art. 2, comma 5, del regolamento sullo sviluppo e sulla programmazione approvato con D.P.R. n. 25 del 27/01/1998.

Vanno ricondotte alla categoria "università" anche le istituzioni che – pur formalmente non denominate come tali (per esempio: Accademie, Politecnici, Scuole ed Istituti di studi superiori, ecc.) – presentano tuttavia le stesse caratteristiche.

Gli enti equiparati alle università sono individuati dall'art. 8 L. 5-5-1989, n. 168, che considera tali:



- il CNR, l'INFN e gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano;
- gli "enti ed istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale", dotati di "autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile", individuati con D.P.R., i quali:
 - a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
 - b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
 - c) provvedono all'istruzione, alla organizzazione ed al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
 - d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile, nel rispetto delle norme in materia di autonomia finanziaria e contabile delle università, in quanto compatibili.

L'equiparazione – ai fini legali – di un ente di ricerca alle università, pertanto, avviene con espresso riconoscimento da parte della legge (ad esempio CNR, INFN, ecc...), ovvero con DPR, per il quale occorrono:

- a) la natura pubblica dell'ente;
- b) lo svolgimento da parte di esso di un'attività di ricerca qualificabile come "non strumentale". E' tale "la ricerca finalizzata all'avanzamento delle conoscenze in un settore disciplinare o per tema specifico"²; in tale ottica si considera non strumentale la ricerca "in quanto tale", non finalizzata, cioè, ad obiettivi predeterminati;
- c) l'esercizio dell'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori. Ciò richiede l'esistenza di una operante base di ricercatori e la capacità di autogestione di persone, risorse e strutture da parte dell'ente.

Pertanto, l'attribuzione dei CFP, previsti dal Regolamento, secondo le modalità applicabili alle docenze presso le università propriamente dette, è consentita soltanto per le docenze presso gli enti pubblici espressamente equiparati alle università dalla legge, e dal regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. n. 400/1988, ovvero con Decreto del Presidente della Repubblica.

Docenze presso istituti tecnici ed enti equiparati

Ai fini della formazione professionale continua, sono ritenute idonee ad attribuire crediti formativi le docenze presso gli istituti tecnici di scuole pubbliche e degli enti equiparati, vale a dire le scuole paritarie private (istituzioni scolastiche attivate secondo le disposizioni della legge 10 marzo 2000, n. 62, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*) e le scuole regolarmente riconosciute (istituzioni scolastiche che hanno ottenuto il riconoscimento tramite decreto ministeriale). L'equiparazione si fonda sul criterio dell'idoneità dei diplomi a permettere ai discenti l'accesso agli istituti universitari. Non sono invece valide le docenze presso le scuole private istituite con presa d'atto, in quanto da non ritenersi quali enti equiparati agli istituti tecnici ai sensi del Regolamento di formazione professionale continua.

Al docente di ruolo e al docente che svolge una supplenza annuale nelle materie di seguito indicate sono attribuiti 4 crediti formativi professionali:

- Diritto/Economia/Scienza delle finanze;
- Diritto e legislazione sul turismo;
- Discipline territoriali;
- Economia aziendale;
- Economia aziendale/Tecniche operative;
- Economia tecnica delle aziende turistiche;
- Matematica;
- Matematica/Informatica;
- Matematica finanziaria e/o applicata;
- Tecnica amministrativa;
- Trattamento testi.

² Definizione della Commissione istituita dal Ministero dell'Università e della Ricerca presieduta dal Prof. M. S. Giannini, in base al quale è stato effettuato il successivo riconoscimento con DPR di taluni enti non strumentali.



Partecipazione in qualità di commissario agli esami di Stato delle scuole superiori

La partecipazione in qualità di commissario agli esami di Stato delle scuole superiori non attribuisce crediti formativi.

Partecipazione ai sottogruppi delle commissioni

La partecipazione a ciascuna riunione dei nuclei di lavoro delle commissioni consultive e dei gruppi di studio fa maturare 1 CFP, purché venga redatto un verbale e sia possibile rilevare le presenze.

Partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive degli Ordini

La partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive istituite dagli Ordini non deve essere inserita nel programma formativo predisposto dall'Ordine. Il programma deve infatti prevedere unicamente eventi formativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Regolamento della formazione professionale continua (convegni, congressi, seminari, corsi e simili).

I crediti formativi professionali di cui alla tabella dell'art. 3, comma 3, sono attribuiti in relazione al numero delle riunioni soltanto ai componenti delle commissioni, e non anche agli eventuali partecipanti alle stesse in qualità di osservatori.

Il consigliere delegato alle commissioni matura, al pari dei componenti delle stesse, i crediti formativi conseguenti alla partecipazione.

Partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive delle Conferenze degli Ordini

La partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive delle Conferenze degli Ordini non attribuisce crediti formativi. I crediti formativi professionali sono attribuiti, invece, ai componenti delle commissioni degli Ordini che partecipano alle riunioni di commissioni di altri Ordini.

Partecipazione alle riunioni di Consiglio degli Ordini

La partecipazione alle riunioni di Consiglio dell'Ordine non attribuisce crediti formativi ai consiglieri.

Partecipazione alle riunioni degli Organismi cui aderisce il CNDC

La partecipazione alle riunioni degli organismi cui aderisce il CNDC, che si elencano qui di seguito, fa maturare 2 CFP, per ciascuna riunione, con un massimo di 10 nell'anno:

INTERNAZIONALI

FCM

FEE

INSOL EUROPE

INSOL INTERNATIONAL

CILEA

INN

IFAC

NAZIONALI

OIC - ORGANISMO ITALIANO CONTABILITA'

CUP

COGEST

ISDACI

IL TRUST IN ITALIA

FERPI - OSCAR DI BILANCIO



CONVENZIONI

FONDAZIONE ARISTEIA
ICE
RAGIONERIA DI STATO
CAF Doc
OPEN DOT COM

Affinché la partecipazione alle riunioni di tali organismi faccia maturare CFP, è necessario che:

- gli incontri siano di studio e gli argomenti di trattazione siano di carattere tecnico-scientifico;
- gli argomenti di trattazione siano tra quelli compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
- i membri abbiano una nomina ufficiale;
- sia redatto un verbale da cui sia possibile rilevare le presenze per ciascun incontro.

Partecipazioni alle commissioni parlamentari e ministeriali

La partecipazione a ciascuna riunione delle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di materie previste dall'*Elenco delle materie oggetto di eventi* fa maturare 1 CFP (per un massimo di 10 CFP all'anno), purché:

- sia verificabile la nomina;
- si rediga un verbale per ciascuna riunione, da cui sia possibile rilevare le presenze e gli argomenti trattati;
- gli incontri siano di studio e gli argomenti di trattazione siano di carattere tecnico-scientifico.

Partecipazione ai master

La partecipazione a master inseriti nel programma degli Ordini permette di acquisire crediti formativi. L'eventuale successivo periodo di stage che chiude il master non consente, invece, il conseguimento di crediti formativi.

Partecipazione ai master universitari

I master organizzati dalle Università possono rientrare tra gli eventi formativi dell'Ordine, purché siano inseriti nel programma ed a condizione che l'Ordine sia responsabile della vigilanza delle presenze.

Per quanto concerne il numero di CFP, a coloro che supereranno l'esame finale di profitto dovranno essere attribuiti, oltre ai crediti assegnati all'evento, ulteriori CFP, pari al numero di crediti formativi universitari (CFU) attribuiti al master dall'Università, con un limite massimo di 10 crediti formativi all'anno, in base a quanto disposto dalla tabella delle attività particolari, di cui all' art. 3, co. 3.

Giudici tributari

I dottori commercialisti giudici tributari svolgono una funzione professionale e non acquisiscono crediti formativi in relazione a tale funzione o alle attività svolte in ragione di essa.



Art. 4

Periodo formativo e impegno minimo

- 1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2003 e termina il 31 dicembre 2005.*
- 2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.*
- 3. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è richiesto un impegno minimo di novanta crediti formativi professionali da acquisire nell'arco di un triennio, con un minimo di venti crediti formativi annuali, di cui almeno tre derivanti da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.*

Periodo formativo ed impegno minimo

Per assolvere l'obbligo formativo, l'iscritto deve acquisire almeno 90 crediti nell'arco del triennio formativo e 20 crediti annuali.

Ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo, l'arco temporale di riferimento è il triennio formativo. Pertanto, qualora un iscritto acquisisca in un anno più di venti crediti formativi, i crediti eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i venti crediti minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

Trienni formativi

I trienni formativi sono fissati dall'art. 4, che, stabilendo il primo (2003-2005), determina gli altri di conseguenza (2006-2008; 2009-2011; ecc.). I trienni costituiscono il riferimento temporale per tutti i dottori commercialisti, ivi compresi coloro i quali, si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio formativo. In questo caso, dal computo dei 90 CFP previsti per il triennio, dovranno essere sottratti 30 CFP per ciascun anno per il quale non sussiste l'obbligo.

Riporto dei crediti

Non è possibile riportare i crediti da un triennio al successivo.

Materie obbligatorie

L'obbligo relativo all'acquisizione degli specifici crediti formativi nelle materie obbligatorie è adempiuto se, per ciascun anno del triennio, siano stati acquisiti almeno tre CFP derivanti da attività aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi", oppure, in alternativa, "A" o "B".



Art. 5

Obbligatorietà della formazione professionale continua

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo deontologico per i dottori commercialisti iscritti negli albi tenuti dagli Ordini, indipendentemente dall'iscrizione in altri albi professionali.
2. Ogni dottore commercialista sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente.
3. Il dottore commercialista iscritto nell'albo è tenuto a:
 - a) acquisire novanta crediti triennali, con un minimo di venti crediti annuali. Almeno tre crediti annuali devono derivare da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
 - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
 - c) esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite.
4. Per l'acquisizione dei crediti di cui alla lettera a) del comma precedente, il dottore commercialista può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale.
5. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:
 - a) maternità, servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
 - b) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
6. Può inoltre motivare l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo l'età del dottore commercialista, il cui limite, che non potrà essere inferiore a sessantacinque anni, è rimesso alla determinazione degli Ordini.
7. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Obbligo formativo nel primo anno di iscrizione all'albo e negli altri periodi di esenzione

Per i nuovi iscritti all'albo, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. I crediti formativi acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Comunque, l'Ordine locale potrà valutare positivamente, per altre finalità (comunicazioni al tribunale, annotazioni nell'albo, ecc.), l'acquisizione di crediti formativi da parte dell'iscritto nel periodo in cui è esentato dall'obbligo. L'esonero per il primo anno di iscrizione non è applicabile nel caso di una cancellazione e successiva reinscrizione.

Attività formativa anteriore all'iscrizione all'albo

L'eventuale attività formativa svolta nel periodo che precede l'iscrizione all'albo non rientra nella formazione professionale continua e non permette di acquisire crediti formativi professionali.

Obbligo formativo a seguito della sanzione disciplinare della sospensione.

Qualora un dottore commercialista sia sospeso dall'esercizio della professione, in forza di un provvedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 36 dell'O.P. (D.P.R. 27.10.1953, n. 1067), si ritiene che l'obbligo deontologico della formazione professionale, nel periodo di sospensione, non subisca alcuna riduzione rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento.



Argomenti di interesse di singoli iscritti, non previsti in eventi inseriti nel programma dell'Ordine

I programmi predisposti dagli Ordini sono intesi quali strumenti d'interpretazione delle esigenze formative della generalità degli iscritti all'albo, nella prospettiva di agevolare ai medesimi il conseguimento dei 90 crediti formativi triennali.

Particolari specifiche esigenze per argomenti non compresi nei programmi degli Ordini, se da questi segnalate al Consiglio Nazionale, saranno esaminate al fine di valutare la possibilità di organizzare, al termine dell'anno formativo, momenti formativi particolari e di interesse generale.

Fac-simile di attestato di partecipazione all'evento formativo

Il modulo scaricabile dal sito Internet costituisce uno standard contenente gli elementi essenziali dell'attestazione. Può assumere una forma diversa stabilita dagli Ordini.

Autocertificazione delle attività formative svolte

L'iscritto è tenuto a documentare l'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione. Tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche scannerizzata ed inviata come documento allegato ad una e-mail, può essere ritenuta valida, purché sia sottoscritta dal dichiarante e vi sia allegata la copia di un valido documento di identità.

Esenzioni

Gravidanza e maternità

Si ritiene ragionevole decurtare l'obbligo formativo di 30 CFP per ciascuna gravidanza che abbia luogo nel triennio; la riduzione potrà essere imputata al triennio formativo scelto dall'iscritta, con facoltà di ripartirla anche tra due trienni consecutivi. Sono fatte salve le decisioni di maggior favore per l'iscritta deliberate dagli Ordini locali.

Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore

E' rimessa agli Ordini, al di fuori dei casi d'impedimento espressamente previsti dall'art. 5, comma 5, lettera a), la valutazione e la decisione discrezionale dei casi particolari d'impedimento derivanti da cause di forza maggiore.

Parlamentari

Nella seduta del 8/9 giugno 2004, con delibera n. 219, il Consiglio Nazionale ha deciso di accogliere la richiesta di esonero dallo svolgimento della FPC dei dottori commercialisti parlamentari per il periodo corrispondente alla durata della legislatura, se da loro espressamente richiesto.

Età

L'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo può essere motivata con l'età del dottore commercialista, il cui limite non può essere inferiore a sessantacinque anni, ed è rimesso alla determinazione degli Ordini. L'Ordine potrà scegliere se stabilire a priori un criterio fisso, se valutare i singoli casi o prevedere una regolamentazione più dettagliata. In ogni caso, non è possibile derogare il limite d'età sopra indicato. Relativamente agli iscritti che per qualsiasi ragione siano esonerati per uno o più anni dall'obbligo formativo triennale, devono essere "sottratti" 30 CFP, per ciascun anno di esonero, dal computo dei 90 CFP previsti per il triennio.

Iscritti che non esercitano neanche occasionalmente la professione

Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo quanti, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine potrà effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

1. non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo;



2. non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, né soggetto al relativo obbligo;

3. non esercitare attività professionale, neanche occasionalmente, e non svolgere alcuna funzione professionale mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari.

A tal fine occorre precisare che l'attività di sindaco e di revisore contabile è da ritenersi oggetto proprio della professione. Pertanto, se un iscritto svolge tali attività, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista, ed è quindi soggetto all'obbligo della FPC.

Richiesta di esonero da parte di iscritti che svolgono la funzione di dominus

Se un dottore commercialista chiede l'esonero dagli obblighi formativi:

- per “servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi”;
oppure
- se la causa di “forza maggiore”, prevista dal comma 5, lettera b), provoca anche un'interruzione dell'attività professionale;

lo stesso dottore commercialista, quale *dominus* di praticanti, non potrà attestare, per il periodo corrispondente, di aver fatto svolgere tirocinio professionale. L'Ordine, appena ricevuta la richiesta di esonero, è tenuto ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti di praticantato. L'Ordine, infatti, è tenuto ad informare l'iscritto che, in caso di accoglimento della richiesta di esonero, non potrà svolgere le funzioni di *dominus* per il periodo corrispondente. Una volta accolta la richiesta, l'Ordine provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante.

Nel caso in cui l'esonero sia chiesto:

- per maternità o gravidanza

non presumendosi un'interruzione dell'attività professionale superiore ai sei mesi (ed in quanto di fatto non si verifici), si ritiene che non vi siano impedimenti allo svolgimento della funzione di *dominus*.

Nel caso di esonero:

- per superati limiti di età

se l'attività professionale del dottore commercialista continui effettivamente, si ritiene che il dottore commercialista possa, evidentemente, fungere da *dominus*.

Deroga per l'anno formativo 2003

Il Consiglio Nazionale, con delibera n. 425 del 29.10.2003, ha previsto per il 2003, anno di inizio dell'obbligo formativo, una deroga, per cui è stato possibile acquisire, nel corso del anno 2004, anche i 20 crediti formativi non maturati nell'anno precedente.



Art. 6

Attribuzioni e compiti degli Ordini

1. *Gli Ordini sono enti formatori. L'attività istituzionale degli Ordini comprende la formazione professionale continua dei dottori commercialisti iscritti negli albi.*
2. *E' compito degli Ordini dare attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigilare sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.*
3. *In particolare gli Ordini:*
 - a) *promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi;*
 - b) *favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;*
 - c) *regolano le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi;*
 - d) *verificano annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, possono chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.*
4. *Ai fini della vigilanza, gli Ordini possono chiedere all'iscritto, in ogni momento, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per l'ultimo triennio.*
5. *L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine, al termine del triennio formativo, ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento professionale, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine dell'istruttoria, l'Ordine decide sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale.*

Vigilanza delle presenze

E' compito degli Ordini dare attuazione alle attività di formazione e vigilare sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti e sulla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FPC. Pertanto, si ricorda che vigilanza e rilevazione delle presenze sono affidate esclusivamente all'Ordine o a suoi incaricati, sotto la responsabilità dell'Ordine territorialmente competente.

Rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi

La delega della firma a soggetti terzi estranei all'Ordine sui certificati di attestazione delle presenze, ove rilasciati, non è consentita, ma è possibile regolare internamente le modalità di rilascio dei certificati. Si fa presente che, ai sensi del D. Lgs. 12-02-1993, n. 39, *Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche*, emanato a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è possibile la digitalizzazione della firma³.

³ **Art. 3 D.Lgs. 12-02-1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.**

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.



Trasferimento ad un albo tenuto da altro Ordine

In caso di richiesta di trasferimento ad albo tenuto da un altro Ordine, vanno prese in considerazione le due possibili fattispecie:

1. richiesta di trasferimento nelle more del triennio;
2. richiesta di trasferimento nell'anno successivo al termine del triennio.

1. Richiesta di trasferimento nelle more del triennio

L'Ordine di provenienza allega al carteggio personale del dottore commercialista – da trasmettersi integralmente all'Ordine di destinazione – il documento riepilogativo dell'attività formativa svolta dall'interessato dall'inizio del triennio di riferimento sino alla data di delibera di trasferimento.

Tale documento – all'uopo redatto dall'interessato utilizzando il fac-simile predisposto dal CNDC – viene vistato dall'Ordine di provenienza con la sola finalità di attestare l'avvenuto inserimento nel proprio programma formativo degli eventi indicati dall'iscritto e di attribuire i crediti di cui all'art. 3, comma 3.

L'attestazione consiste, pertanto, in una mera presa e notifica d'atto e non già in un "nulla osta" sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto, poiché, tale ottemperamento potrà essere oggetto di valutazione esclusivamente al termine del triennio di riferimento.

Né, peraltro, l'eventuale mancato raggiungimento del tetto minimo dei 20 crediti formativi annuali è condizione ostativa alla delibera di trasferimento o al suo perfezionamento.

2. Richiesta di trasferimento nell'anno successivo al termine del triennio (esempio: anno 2006, successivo al primo triennio formativo 2003/2005)

In istruttoria alla delibera di trasferimento, l'Ordine di provenienza è chiamato a valutare l'attività formativa svolta nel triennio di riferimento sulla scorta del documento riepilogativo che l'iscritto ha avuto cura di redigere.

In carenza del raggiungimento dei 90 crediti formativi previsti dal Regolamento della formazione professionale continua, il Consiglio dell'Ordine di provenienza provvede ad attivare l'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza; dell'esito di tale azione – che deve essere esperita e conclusa in via preliminare alla delibera di trasferimento – viene data notizia all'interessato ed all'Ordine di destinazione.

Qualora la soglia dei 90 crediti formativi triennali risulti raggiunta, l'Ordine di provenienza attesta all'Ordine di destinazione l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio di riferimento.

In entrambi i casi, il documento riepilogativo dell'attività formativa triennale svolta e l'eventuale corrispondenza in materia costituiscono parte integrante del fascicolo personale dell'iscritto, che verrà trasmesso in forma originale all'Ordine di destinazione, unitamente al *nulla osta* sulla posizione contributiva e disciplinare del richiedente.

Valutazione delle inadempienze degli iscritti da parte dell'Ordine

La valutazione del comportamento degli iscritti in materia di formazione professionale continua spetta ai Consigli degli Ordini territoriali. L'eventuale inosservanza è oggetto di valutazione annuale, per quanto concerne la verifica degli adempimenti, e al termine del triennio formativo, invece, secondo quanto prescritto dall'art. 35 dell'Ordinamento professionale. Pertanto, qualora un iscritto non abbia acquisito nel triennio alcun credito formativo professionale, oppure se non ne abbia acquisiti almeno 90 di cui 9 nelle materie "obbligatorie", l'Ordine dovrà valutare se il comportamento tenuto dall'iscritto sia conforme alle regole contenute nel regolamento citato (esenzioni, ecc.), oppure se ciò costituisca un illecito disciplinare, vale a dire un fatto non conforme alla dignità o al decoro professionale, oppure una mancanza nell'esercizio della professione.

Al riguardo occorre considerare come il comportamento eticamente corretto per un professionista sia influenzato tanto dal comune sentire in un determinato momento storico, quanto dai principi di deontologia indicati dalla categoria professionale cui appartiene l'iscritto all'albo. Di conseguenza, le regole di etica



professionale integrano e completano quelle del comune sentire e riflettono un contenuto precettivo, appunto deontologico. L'illecito disciplinare, dunque, può rilevarsi sia in comportamenti tipici, ma anche atipici, se in un dato momento storico appaiono idonei a ledere il decoro o la dignità professionale.

E' rimessa all'Ordine professionale la concreta individuazione delle condotte che costituiscono illecito disciplinare, quando esse sono definite dalla legge professionale mediante delle clausole generali, quali "abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale"⁴. Alla luce di tali principi, il giudice non può sostituirsi ai consigli nazionali nel definire le ipotesi di illecito disciplinare, se non nei limiti di una valutazione di mera ragionevolezza. Dunque, il Consiglio Nazionale è investito del potere di individuare, interpretare ed applicare le regole di deontologia professionale, che integrano le clausole generali fissate dalla legge professionale, e, in particolare, dal citato art. 35.

Alla stregua delle suesposte considerazioni è da ritenere che l'inadempimento dell'obbligo formativo sia valutabile, non tanto come fatto "non conforme alla dignità e al decoro della professione" - in quanto dignità, decoro e correttezza, devono ispirare la condotta del professionista, non solo nell'esercizio della professione, ma anche in situazioni non strettamente connesse alla medesima - bensì in una ipotesi di "mancanza nell'esercizio della professione". Ciò in considerazione della previsione della doverosità del comportamento nelle Norme di deontologia professionale ed, in particolare, nell'art. 6, comma 2, delle citate Norme.

In conclusione, la valutazione va operata caso per caso, tenendo conto delle regole fissate dal Consiglio Nazionale con il Regolamento della formazione professionale continua.

⁴ Cfr., Cass., SS.UU., 27 gennaio 2004, n. 1414, in Mass., 2004; Cass., SS. UU., 10 giugno 2003, n. 9216, in Mass., 2003; Cass., SS. UU., 10 dicembre 2001, n. 15600, in Rass. Forense, 2002, 364.



Art. 7

Programmi di formazione professionale continua

1. *Gli Ordini predispongono, anche di concerto tra loro e in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, il programma degli eventi formativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi programmati. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previo riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli previsti nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.*
2. *Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato e i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento degli stessi.*
3. *I programmi vanno riferiti preferibilmente all'intero anno formativo e, comunque, devono riguardare periodi non inferiori al trimestre, salvo il disposto dell'art. 3, comma 4.*
4. *I programmi devono contenere e indicare:*
 - a) *la tipologia degli eventi formativi;*
 - b) *gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da individuare tra quelli inclusi nell' Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;*
 - c) *la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;*
 - d) *le date previste di svolgimento degli eventi;*
 - e) *il luogo di svolgimento degli eventi formativi, che - di regola - rientra nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ordine; se, in casi eccezionali, l'evento si tiene nella circoscrizione territoriale di un altro Ordine, occorre non solo indicare l'Ordine nella cui circoscrizione si tiene l'evento, ma anche segnalare che quest'ultimo ha espresso il consenso allo svolgimento dell'evento, nonché gli accordi intercorsi per effettuare la vigilanza e il rilascio delle attestazioni di partecipazione;*
 - f) *altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori.*
5. *Nel programma annuale devono essere contenuti argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi professionali annuali di cui all'art. 5, comma 3, lettera a).*
6. *Il programma formativo predisposto dall'Ordine non comprende le attività formative particolari, indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.*
7. *Gli eventi formativi organizzati dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggetti alla medesima normativa prevista per gli eventi organizzati in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine organizzatore.*

Comunicazione al Consiglio Nazionale dei programmi formati dagli Ordini

Non è possibile per l'Ordine validare autonomamente eventi non inseriti nel proprio programma formativo senza sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale un nuovo programma modificato e/o integrato.

Luogo di svolgimento degli eventi formativi

Stante la rilevanza che la circoscrizione territoriale riveste nel nostro Ordinamento professionale, gli eventi formativi devono essere inseriti nel programma dell'Ordine nel cui territorio si svolgono.

Se, come auspicabile, gli eventi si svolgono di concerto tra Ordini diversi, tutti gli Ordini interessati inseriranno gli eventi nei loro programmi formativi e concorderanno quale (o quali) tra essi provvederà a rilasciare gli attestati di partecipazione.

Qualora un Ordine intenda realizzare eventi formativi nella circoscrizione territoriale di un altro Ordine della regione o di regioni limitrofe, dovrà darne comunicazione all'Ordine competente per territorio. Nel caso in cui l'Ordine nel cui territorio sia stato richiesto lo svolgimento degli eventi esprima parere contrario al riguardo, delibererà il Consiglio Nazionale sentiti gli Ordini interessati.



Comunicazione preventiva degli eventi

Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, gli Ordini devono richiedere l'accreditamento degli eventi formativi prima del loro svolgimento. Pertanto, non possono essere prese in considerazione richieste d'accreditamento di eventi che siano stati svolti senza preventiva comunicazione.

Richieste avanzate da singoli iscritti per l'accreditamento di eventi non inclusi nei programmi formativi degli Ordini

Nell'ambito della formazione professionale continua assumono rilievo e validità soltanto i crediti formativi connessi agli eventi compresi nei programmi predisposti dagli Ordini e approvati dal Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale non può prendere in considerazione richieste avanzate da singoli iscritti e rivolte al riconoscimento di crediti formativi in virtù della partecipazione ad eventi non inseriti nei programmi formativi degli Ordini.

Inserimento nei programmi di attività formative aventi ad oggetto materie obbligatorie

Per consentire l'acquisizione degli specifici CFP, previsti dall'art. 4, co. 3, nel programma annuale di ciascun Ordine devono essere contenuti argomenti di cui alle lettere A e B dell'Elenco. L'Ordine adempie a quanto prescritto prevedendo nel proprio programma eventi che abbiano ad oggetto materie facenti parte di almeno uno dei due gruppi obbligatori A (Ordinamento, deontologia e tariffe) o B (Organizzazione dello studio professionale).



Art. 8

Attuazione dei programmi

1. Ciascun Ordine, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione degli iscritti nell'albo da esso tenuto.
2. L'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri (commissioni di studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni, società cui l'Ordine partecipa) o conferendo apposito incarico a soggetti terzi (associazioni di categoria dei dottori commercialisti, istituti universitari, enti e imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati). In questo caso, il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, i singoli eventi e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale del dottore commercialista, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.



Art. 9

Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti

1. *L'Ordine riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti nell'albo che partecipano agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. I crediti formativi sono riconosciuti tenendo conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi.*
2. *L'Ordine, altresì, riconosce agli iscritti i crediti formativi professionali derivanti dalle attività formative particolari indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.*
3. *Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi professionali, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione.*
4. *Il dottore commercialista può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).*
5. *L'Ordine valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi, che abbiano assolto l'obbligo formativo.*

Riconoscimento del credito in funzione del tempo di effettiva partecipazione all'evento

In relazione alla tipologia dell'evento, agli argomenti oggetto di trattazione ed alla organicità della stessa, gli Ordini valuteranno, di volta in volta, la possibilità di attribuire ai partecipanti, in relazione al tempo di effettiva partecipazione, solo una quota dei CFP riferiti all'intero svolgimento dell'evento.

Attività formative particolari

L'attribuzione di crediti formativi professionali per lo svolgimento delle attività previste nella tabella di cui all'art. 3, comma 3, deve essere sempre richiesta all'Ordine di appartenenza. L'interessato descriverà e documenterà la particolare attività effettivamente svolta onde permettere il suo inquadramento nella casistica prevista dalla tabella.

L'attribuzione al richiedente di crediti formativi professionali sarà effettuata direttamente dall'Ordine in sede di valutazione dell'attività svolta, che non deve essere inclusa nel programma formativo dell'Ordine.

Menzione sull'albo dell'assolvimento dell'obbligo formativo

Il primo comma dell'art. 29 dell'Ordinamento professionale prevede che ciascun Consiglio dell'Ordine custodisca l'albo dei dottori commercialisti, mentre il quarto comma indica quali siano le informazioni che l'albo deve contenere e precisamente: il cognome, il nome, la paternità⁵, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è stata disposta l'iscrizione. Per pubblicare dati diversi da quelli previsti dall'Ordinamento professionale, come l'assolvimento dell'obbligo formativo, l'Ordine dovrà chiedere il preventivo consenso degli interessati. Si suggerisce, come possibile alternativa, di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi che abbiano assolto l'obbligo formativo, attraverso gli strumenti di comunicazione ritenuti più validi.

⁵ L'indicazione della paternità è soppressa ed è sostituita da quella del luogo e della data di nascita, ai sensi degli artt. 2 e 3, legge 31 ottobre 1955, n. 1064, Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazione dell'ordinamento dello stato civile.



Art. 10

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste gli Ordini nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.
2. In particolare, il Consiglio Nazionale:
 - a) definisce l'elenco comprendente le materie professionali oggetto degli eventi formativi di cui all'art. 2, comma 2;
 - b) approva gli eventi formativi inseriti nei programmi degli Ordini e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
 - c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini, anche attraverso lo svolgimento di eventi formativi direttamente realizzati.
3. Il Consiglio Nazionale inoltre coordina e vigila sullo svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che i dottori commercialisti iscritti negli albi mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.
4. Il coordinamento è volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti i dottori commercialisti, da uniformità di riconoscimento dei crediti formativi professionali e da pregio ed elevato livello culturale.
5. Inserita nella più generale attribuzione di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini:
 - a) formino e inviino al Consiglio Nazionale i programmi periodici contenenti gli eventi formativi che permettano agli iscritti negli albi di conseguire almeno trenta crediti formativi annuali;
 - b) attuino i programmi con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate al comma 3 del presente articolo;
 - c) accertino l'effettiva partecipazione agli eventi formativi da parte degli iscritti negli albi.



Art. 11

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

<i>Consigliere Delegato</i>
Mino Giacomo Castellani
<i>Presidente</i>
Franco Michelotti
<i>Componenti</i>
Giancarlo Attolini
Alessio Berardino
Roberto Di Francesco
Marianna Guida
Leonardo Losi
Lorenzo Magrassi
Patrizia Riva
Stefano Pochetti
Renzo Sangiorgi
Giampaolo Valente
Mauro Vantaggio